*Originale cliente*

**Mod. 2319-det./Cons/ABI/Covid-19/addCIGS Ed. 04/2020**

**ATTO INTEGRATIVO del contratto di**

**Apertura di credito anticipazione sociale dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria si sensi delle Convenzioni ABI 15/4/2009 e 30/3/2020**

Rapporto\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numero\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Filiale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Intestato\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tra le parti:**

Banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca e soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.a.*

Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cap\_\_\_\_ città\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel. XXX – Fax XXX

Email – Sito Internet

iscritta all’Albo delle Cooperative al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e all’Albo delle Banche n………

 *di seguito indicata come “la Banca”*

**e**

cognome e nome luogo e data di nascita indirizzo C.F.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*di seguito indicato come “il Cliente”*

**PREMESSO CHE**

* la Banca aderisce - tramite la Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.a. - alla Convenzione ABI stipulata il 30 marzo 2020 con le Parti Sociali alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’anticipazione sociale dei trattamenti di integrazione salariale, che ha prorogato la Convenzione ABI del 15 aprile 2009 sull’anticipazione dell’indennità **straordinaria (anche in deroga)** a favore dei lavoratori destinatari (di seguito “le Convenzioni”);
* Il Cliente dichiara di aver richiesto il pagamento diretto, in quanto dipendente sospeso dal lavoro a zero ore, dei benefici per il trattamento di integrazione salariale straordinario o in deroga (anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione), pagamento non anticipato dal datore di lavoro;
* Il Cliente pertanto chiede l’anticipazione del suddetto pagamento alla Banca, ai sensi delle Convenzioni;
* il Cliente e l’impresa datrice di lavoro (di seguito il “Datore di lavoro) hanno consegnato alla Banca tutti gli **allegati C1, C2, C3, C4** previsti dalle Convenzioni per la facilitazione richiesta, completi e veritieri in ogni loro parte.

Tutto ciò premesso, l’anticipazione sarà regolata, oltre che dalle disposizioni generali e particolari del Contratto di finanziamento stipulato in data odierna, anche dalle seguenti

**NORME SPECIALI INTEGRATIVE DI CONTRATTO**

ART. 1 - CORRETTEZZA E COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Cliente dichiara che tutta la documentazione prodotta, sul cui presupposto è stata erogata la presente anticipazione, è conforme ai modelli allegati alle Convenzioni o ai loro atti integrativi ed è altresì integralmente e correttamente compilata.

Art. 2 – IMPORTI E DURATA MASSIMI - ESTINZIONE

Le anticipazioni potranno essere concesse, a valere sull’apertura di credito accordata sul conto corrente dedicato per un importo complessivo non superiore a € 6.000,00, per un massimo di sette utilizzi mensili, ognuno non superiore all’80% della retribuzione mensile percepita dal Cliente in quanto lavoratore in servizio, al netto degli oneri sociali e fiscali ed entro il limite massimo di € 900,00 per ciascun utilizzo, in base alla documentazione prodotta.

L’apertura di credito cesserà con il pagamento da parte dell’INPS (o dell’Ente/Fondo competente) dell’indennità di trattamento di integrazione salariale straordinaria domiciliato irrevocabilmente sul conto corrente dedicato acceso presso la Banca, nonchè in ogni caso di esito negativo della domanda.

Tale pagamento avrà effetto solutorio del debito maturato, fermo restando che eventuali ulteriori debiti per capitale o interessi dovranno essere estinti dal Cliente alla scadenza del finanziamento.

Il Cliente e il Datore di lavoro devono informare tempestivamente la Banca circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale in parola.

In ogni caso, il finanziamento non potrà avere durata superiore a sette mesi dalla data di stipula del contratto.

ART. 3 – PAGAMENTO DEL CLIENTE

In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale o del suo pagamento diretto al Cliente in violazione dei presenti accordi ed in ogni caso allo scadere del termine dei sette mesi in assenza di pagamento da parte dell’INPS (o dell’Ente/Fondo competente), la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo alle anticipazioni al Cliente, che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta.

La Banca prende atto ed accetta che il Cliente ha costituito in garanzia il trattamento di fine rapporto maturato e maturando non destinato a forme di previdenza complementare (TFR). Per l’effetto, il Cliente ha autorizzato il Datore di lavoro, che ha accettato, ad erogare un’anticipazione del TFR ad estinzione del debito complessivo, trascorsi trenta giorni dalla scadenza del finanziamento, nei limiti di quanto maturato a titolo di TFR a tale data, con versamento domiciliato irrevocabilmente sul conto corrente dedicato.

ART. 4 – PAGAMENTO DEL DATORE DI LAVORO – RESPONSABILITA’ IN SOLIDO

In caso di mancato pagamento totale o parziale da parte del Cliente ai sensi dell’articolo precedente, la Banca comunicherà al Datore di lavoro il saldo a debito dell’apertura di credito.

In caso di inadempimento del Cliente, la Banca potrà richiedere l’importo al Datore di lavoro, responsabile in solido ai sensi delle Convenzioni e dei documenti prodotti, che provvederà entro trenta giorni.

A seguito del pagamento del Datore di lavoro quale responsabile in solido, l’intero debito dallo stesso rimborsato alla Banca costituirà anticipazione del trattamento economico complessivamente dovuto dal Datore di lavoro al Cliente, in quanto proprio lavoratore dipendente.

Data Firma

 Timbro e firma della Banca

Dichiaro / Dichiariamo di essere in possesso di un esemplare del presente atto integrativo del contratto,

Firma

Dichiaro / Dichiariamo altresì di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 comma 2, c.c. le seguenti clausole:

art. 2 – domiciliazione irrevocabile di pagamento a favore della Banca; obblighi di pagamento e informativi del Cliente;

art. 3 – decadenza del termine e obbligo di pagamento del Cliente; costituzione in garanzia e anticipo TFR;

art. 4 – limitazioni nei rapporti contrattuali con il Datore di lavoro – rinuncia ad opporre eccezioni e compensazione.

Firma

*Originale banca*

**Mod. 2319-det./Cons/ABI/Covid-19/addCIGS Ed. 04/2020**

**ATTO INTEGRATIVO del contratto di**

**Apertura di credito anticipazione sociale dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria si sensi delle Convenzioni ABI 15/4/2009 e 30/3/2020**

Rapporto\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numero\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Filiale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Intestato\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tra le parti:**

Banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca e soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.a.*

Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cap\_\_\_\_ città\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel. XXX – Fax XXX

Email – Sito Internet

iscritta all’Albo delle Cooperative al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e all’Albo delle Banche n………

 *di seguito indicata come “la Banca”*

**e**

cognome e nome luogo e data di nascita indirizzo C.F.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*di seguito indicato come “il Cliente”*

**PREMESSO CHE**

* la Banca aderisce - tramite la Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.a. - alla Convenzione ABI stipulata il 30 marzo 2020 con le Parti Sociali alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’anticipazione sociale dei trattamenti di integrazione salariale, che ha prorogato la Convenzione ABI del 15 aprile 2009 sull’anticipazione dell’indennità **straordinaria (anche in deroga)** a favore dei lavoratori destinatari (di seguito “le Convenzioni”);
* Il Cliente dichiara di aver richiesto il pagamento diretto, in quanto dipendente sospeso dal lavoro a zero ore, dei benefici per il trattamento di integrazione salariale straordinario o in deroga (anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione), pagamento non anticipato dal datore di lavoro;
* Il Cliente pertanto chiede l’anticipazione del suddetto pagamento alla Banca, ai sensi delle Convenzioni;
* il Cliente e l’impresa datrice di lavoro (di seguito il “Datore di lavoro) hanno consegnato alla Banca tutti gli **allegati C1, C2, C3, C4** previsti dalle Convenzioni per la facilitazione richiesta, completi e veritieri in ogni loro parte.

Tutto ciò premesso, l’anticipazione sarà regolata, oltre che dalle disposizioni generali e particolari del Contratto di finanziamento stipulato in data odierna, anche dalle seguenti

**NORME SPECIALI INTEGRATIVE DI CONTRATTO**

ART. 1 - CORRETTEZZA E COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Cliente dichiara che tutta la documentazione prodotta, sul cui presupposto è stata erogata la presente anticipazione, è conforme ai modelli allegati alle Convenzioni o ai loro atti integrativi ed è altresì integralmente e correttamente compilata.

Art. 2 – IMPORTI E DURATA MASSIMI - ESTINZIONE

Le anticipazioni potranno essere concesse, a valere sull’apertura di credito accordata sul conto corrente dedicato per un importo complessivo non superiore a € 6.000,00, per un massimo di sette utilizzi mensili, ognuno non superiore all’80% della retribuzione mensile percepita dal Cliente in quanto lavoratore in servizio, al netto degli oneri sociali e fiscali ed entro il limite massimo di € 900,00 per ciascun utilizzo, in base alla documentazione prodotta.

L’apertura di credito cesserà con il pagamento da parte dell’INPS (o dell’Ente/Fondo competente) dell’indennità di trattamento di integrazione salariale straordinaria domiciliato irrevocabilmente sul conto corrente dedicato acceso presso la Banca, nonchè in ogni caso di esito negativo della domanda.

Tale pagamento avrà effetto solutorio del debito maturato, fermo restando che eventuali ulteriori debiti per capitale o interessi dovranno essere estinti dal Cliente alla scadenza del finanziamento.

Il Cliente e il Datore di lavoro devono informare tempestivamente la Banca circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale in parola.

In ogni caso, il finanziamento non potrà avere durata superiore a sette mesi dalla data di stipula del contratto.

ART. 3 – PAGAMENTO DEL CLIENTE

In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale o del suo pagamento diretto al Cliente in violazione dei presenti accordi ed in ogni caso allo scadere del termine dei sette mesi in assenza di pagamento da parte dell’INPS (o dell’Ente/Fondo competente), la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo alle anticipazioni al Cliente, che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta.

La Banca prende atto ed accetta che il Cliente ha costituito in garanzia il trattamento di fine rapporto maturato e maturando non destinato a forme di previdenza complementare (TFR). Per l’effetto, il Cliente ha autorizzato il Datore di lavoro, che ha accettato, ad erogare un’anticipazione del TFR ad estinzione del debito complessivo, trascorsi trenta giorni dalla scadenza del finanziamento, nei limiti di quanto maturato a titolo di TFR a tale data, con versamento domiciliato irrevocabilmente sul conto corrente dedicato.

ART. 4 – PAGAMENTO DEL DATORE DI LAVORO – RESPONSABILITA’ IN SOLIDO

In caso di mancato pagamento totale o parziale da parte del Cliente ai sensi dell’articolo precedente, la Banca comunicherà al Datore di lavoro il saldo a debito dell’apertura di credito.

In caso di inadempimento del Cliente, la Banca potrà richiedere l’importo al Datore di lavoro, responsabile in solido ai sensi delle Convenzioni e dei documenti prodotti, che provvederà entro trenta giorni.

A seguito del pagamento del Datore di lavoro quale responsabile in solido, l’intero debito dallo stesso rimborsato alla Banca costituirà anticipazione del trattamento economico complessivamente dovuto dal Datore di lavoro al Cliente, in quanto proprio lavoratore dipendente.

Data Firma

 Timbro e firma della Banca

Dichiaro / Dichiariamo di essere in possesso di un esemplare del presente atto integrativo del contratto,

Firma

Dichiaro / Dichiariamo altresì di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 comma 2, c.c. le seguenti clausole:

art. 2 – domiciliazione irrevocabile di pagamento a favore della Banca; obblighi di pagamento e informativi del Cliente;

art. 3 – decadenza del termine e obbligo di pagamento del Cliente; costituzione in garanzia e anticipo TFR;

art. 4 – limitazioni nei rapporti contrattuali con il Datore di lavoro – rinuncia ad opporre eccezioni e compensazione.

Firma